

SESSIONE ULTERIORE DEL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15-16 dicembre 2023

Mozione per la revisione del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (DM 17/2018) e per la riforma dell'esame di Stato ex art.46 L.247/2012 per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

presentata dall'**avvocato Alessandro Cuccagna**, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, delegato congressuale e vice presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nel rispetto dell'art.5, comma 2 dello Statuto Congressuale, in conformità alle indicazioni del Comitato organizzatore che nel corso delle riunioni del 5 e dell'11 ottobre 2023 ha deliberato che tutte le mozioni debbano essere presentate secondo la modalità telematica prevista per le sessioni ordinarie (ex art.5, commi da 2 a 7) o con la modalità cartacea di cui all'art.5, comma 9, del vigente Statuto congressuale.

Tema congressuale di riferimento: **1. Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali (Accesso alla professione).**

PREMESSO CHE:

1. con il condiviso obiettivo di assicurare un'adeguata formazione ai praticanti avvocati e conseguentemente di contribuire a formare una futura classe forense quanto più possibile preparata e competente, con la L.247/2012 disciplinante l'ordinamento della professione forense il legislatore ha introdotto:
 - l'obbligo di frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini, dalle associazioni forensi e dagli altri soggetti previsti dalla legge (art.43) in conformità alla disciplina dettata del Ministro della giustizia, sentito il CNF, con apposito regolamento;
 - una rinnovata disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (art.46) prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di superamento di tutte le prove scritte (in passato era sufficiente per il superamento dell'esame che la somma delle tre prove portasse a un valore 90/150, e che fosse stata raggiunta la sufficienza almeno in due prove su tre) e la possibilità di utilizzare solo i testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali;
2. l'obbligatorietà dei corsi di preparazione all'esame, dopo i rinvii disposti con i DM 17/2018 e 80/2020, è entrata in vigore l'1 aprile 2022;

3. il DM 17/2018 ha regolato in dettaglio le verifiche intermedie e finali previste dall'art.43/2 lettera d) L.247/2012, prevedendo la forma del test a risposta multipla (con trenta domande per le verifiche intermedie, quaranta per quella finale) e, in caso di mancato superamento di una verifica intermedia, la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello nonché, in caso di mancato superamento della verifica finale, il diniego del certificato di compiuto tirocinio oltre alla ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica;
4. lo stesso DM 17/2018 ha previsto (art.9) la nomina da parte del Ministro della Giustizia della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento della banca dati delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali;
5. le nuove disposizioni in materia di scuole forensi hanno immediatamente mostrato alcune lacune, anche a livello interpretativo, e creato molte difficoltà ai Consigli degli Ordini, specialmente a quelli più piccoli, in dipendenza delle difficoltà connesse alla necessità di organizzare tre semestri distinti; inoltre la mancata nomina della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento della banca dati, ha lasciato le scuole forensi e i Consigli degli Ordini nell'incertezza in merito all'applicabilità o meno delle disposizioni sulle verifiche intermedie e finali;
6. a detta incertezza ha posto rimedio il Decreto Legge n.51 del 10 maggio 2023 che, individuando la disciplina per la sola sessione 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha escluso l'applicabilità del disposto dell'articolo 8 del DM 17/2018 in tema di verifiche intermedie sino quando non fosse istituita la Commissione nazionale per la tenuta della banca dati;
7. nel momento in cui dovesse essere ripristinata la previsione di esecuzione delle verifiche intermedie, peraltro, le Scuole forensi dovrebbero organizzare lo svolgimento contemporaneo di tutte e tre le sessioni semestrali, dovendo garantire ai tirocinanti che non abbiano superato le verifiche intermedie di ripetere il semestre non superato;
8. per le Scuole forensi degli Ordini più piccoli, già tenuti a un notevole sforzo organizzativo, sarà ragionevolmente impossibile mantenere il contemporaneo svolgimento, ogni semestre, di tutte e tre le sessioni semestrali;
9. l'entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo esame di Stato è stata ripetutamente differita e, a far data dal 2020, sostituita dalle disposizioni eccezionali dettate per permettere lo svolgimento degli

esami anche nel periodo emergenziale in conseguenza conseguente alla pandemia Covid 19, che per tre sessioni hanno previsto la sostituzione delle tre prove scritte con lo svolgimento di un c.d. orale rafforzato;

10. per la sola sessione 2023 il D.L.51/2023 ha ripristinato una prova scritta, seguita da una prova orale;

11. quanto meno in ambito di diritto civile l'oralità del processo ha ceduto da tempo il passo alla forma scritta (oggi più che mai, in ragione della possibile trattazione scritta delle udienze), e di conseguenza lo svolgimento di prove scritte appare imprescindibile per una adeguata valutazione della preparazione degli esaminandi;

CONSIDERATO CHE

- la riconquista presso l'opinione pubblica del riconoscimento della figura dell'avvocato come garante della legalità e tutore dei diritti non solo del proprio assistito ma anche della collettività, rimarcando il ruolo sociale dell'avvocato, va perseguita cercando di formare una classe forense che dia assoluta garanzia di rispetto delle norme deontologiche e di massima competenza; in questo senso si ritiene comunque indispensabile e prioritario il tirocinio presso uno studio legale, a cui affiancare una formazione professionalizzante presso le scuole forensi;
- appare quindi condivisibile l'obiettivo di promuovere la formazione dei praticanti imponendo un percorso di formazione di indirizzo professionale, che non deve tuttavia prevaricare il tirocinio presso lo studio legale del dominus e a cui non deve attribuirsi la natura di ulteriore ostacolo all'accesso agli esami di Stato;
- non appare quindi condivisibile la scelta di imporre verifiche semestrali a sbarramento, mediante test a risposta multipla;
- indipendentemente dal rilievo secondo cui i test "a crocette" costituiscono quanto di più lontano vi sia delle modalità di esercizio della professione forense (che si fonda sulla capacità di argomentare e sostenere una tesi logico-giuridica, più che sulla conoscenza nozionistica di norme), non pare ragionevole prevedere verifiche che possano avere l'effetto di procrastinare di uno o più anni l'ammissione del praticante all'esame di Stato, a cui solo dovrebbe essere demandata la verifica dell'idoneità del candidato a svolgere la professione forense;
- tra l'altro, l'intero sistema ideato per la finalità di rendere i test quanto più possibile omogenei a livello nazionale appare invero macchinoso e di attuazione molto complicata, anche in considerazione del fatto che implicherebbe per le Scuole forensi di adottare programmi standard

per le sessioni semestrali; mentre sarebbe più ragionevole, previa eliminazione dei test a risposta multipla, demandare alle singole scuole forensi la verifica della partecipazione ai corsi quale solo requisito per ottenere il certificato di frequenza o, in alternativa, lo svolgimento di un'unica verifica – come invero previsto dal D.L. n.51/2023, e comunque con modalità distinte dal test multiple choices e che garantiscano alla commissione una minima discrezionalità di giudizio – alla fine del percorso formativo di 18 mesi;

- se, come detto, all'esame di Stato deve essere attribuito il compito di valutare l'idoneità del candidato a svolgere la professione di avvocato, non si può comunque prescindere dal prevedere quanto meno una prova scritta, essendo necessario garantire la verifica della capacità del candidato di svolgere, per iscritto, il ragionamento giuridico e di illustrare le proprie argomentazioni;
- la necessità, infine, di assicurare ai tirocinanti la certezza in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato impone che, superato il periodo emergenziale, la disciplina dell'esame non venga demandato a Decreti Ministeriali o a decreti legge emanati di anno in anno;
- appare conclusivamente opportuna una riforma organica della materia della formazione dei praticanti nel percorso post-universitario e dell'accesso alla professione, che individui, con formulazione che sia largamente condivisa:
 - i termini del percorso di formazione tenuto dagli Ordini (presso le Scuole forensi), dalle associazioni forensi o dagli altri soggetti previsti dalla legge, ove ritenuto obbligatorio, escludendo tuttavia esami semestrali a sbarramento e comunque la forma delle verifiche mediante test a risposta multipla, lasciando infine alle Scuole forensi, ove non si ritenga sufficiente la mera verifica della frequenza minima obbligatoria, un margine di discrezionalità nella valutazione dei praticanti per la finalità del benessere al rilascio, da parte dell'Ordine, del certificato di compiuta pratica;
 - una formula di svolgimento dell'esame di Stato che sappia cumulare i pregi della disciplina previgente e quelli della disciplina emergenziale, senza tuttavia prescindere da una prova scritta che permetta di valutare le capacità del candidato di illustrare in forma scritta il percorso argomentativo svolto (anche nel rispetto degli ormai irrinunciabili principi di sinteticità e chiarezza).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nella Sessione Ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Roma, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti a tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti - affinché venga sostenuta presso le Camere e il Governo l'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in tema di formazione obbligatoria dei praticanti avvocati e di accesso alla professione di avvocato, nel rispetto dei principi sintetizzati e deliberati dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, nei termini suesposti.

20 novembre 2022